



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE

tra il **COMUNE DI OSNAGO** e il **Gruppo Sportivo Dilettantistico C.P.O.**
per L'UTILIZZO del CAMPO SPORTIVO DI VIA GORIZIA
STAGIONE 2009/2010

Art. 1 - OGGETTO

Formano oggetto della presente convenzione tra il **Comune di Osnago** rappresentato dal Responsabile del Settore 1 - Amministrativo, Contabile e Servizi Sociali Dott.ssa Barbara MASSIRONI e il **Gruppo Sportivo Dilettantistico Centro Parrocchiale Osnago** con sede in Via Gorizia 6, rappresentato dal Sig. Dario SGUOTTI nella qualità di Presidente:

- l'utilizzo del campo sportivo di Via Gorizia e dei relativi spogliatoi, docce, servizi igienici sia per le squadre sia per l'arbitro;

Il G.S.Dil. C.P.O. è a conoscenza ed accetta senza riserve che il primo e secondo piano della palazzina di Via Gorizia potranno essere adibiti ad altri usi dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Osnago si riserva la facoltà sia di organizzare (direttamente o con la collaborazione di terzi) manifestazioni sportive, sia di consentire l'utilizzo del campo di calcio e relativi spogliatoi di Via Gorizia ad altre associazioni sportive locali, previa convenzione o concessione in uso temporaneo, senza recare intralcio al calendario agonistico programmato dal G.S.Dil. C.P.O.

Art. 2 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Favorire l'avvicinamento e la divulgazione delle seguenti pratiche sportive:

- CALCIO AGONISTICO (3^a Categoria)
- CALCIO GIOVANILE (categorie Pulcini – Esordienti – Giovanissimi - Allievi - Juniores)

Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata dal 24 AGOSTO 2009 fino al 15 GIUGNO 2010 (stagione sportiva 2009/2010).

Non è previsto l'automatico rinnovo della presente convenzione, per cui alla scadenza solo una nuova convenzione sottoscritta dalle parti potrà sancirne il proseguimento.

Art. 4- CANONE DI UTILIZZO

Il canone comprende l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione. Il G.S.Dil. C.P.O. verserà al Comune di Osnago un canone annuo per l'utilizzo degli impianti stessi a titolo di parziale rimborso spese.

Il canone di utilizzo dovrà essere versato:

- alla tesoreria comunale presso la filiale del Credito Valtellinese di Osnago tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 14 N 05216 51650 000000030299;
- sul C.C.P. (Conto Corrente Postale) n. 15326226 intestato a "Comune di Osnago - serv. Tesoreria"
- con Bancomat o Carta di Credito alla postazione POS presso gli uffici comunali;

indicando in ogni caso la causale del versamento "*canone utilizzo campo calcio Via Gorizia stagione 2009/2010 - ... versamento*"

Nel caso di cessazione anticipata dell'attività sportiva, il G.S.Dil. C.P.O. è tenuto a versare l'importo stabilito, diminuito in proporzione del periodo di mancato utilizzo per cessazione anticipata.

Art. 5- UTILIZZO CAMPO DI VIA GORIZIA

Per il periodo della durata della presente convenzione il G.S.Dil. C.P.O. potrà disputare tutte le partite dei campionati cui sono iscritte le proprie squadre, oltre ad un massimo di 5 amichevoli per ogni squadra.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Per la stagione 2009/2010, il canone di utilizzo per il campo di Via Gorizia viene quantificato in € 855,00/stagione IVA compresa, così ripartito:

- € 300,00 da versare **entro il 20 Novembre 2009**
- € 555,00 da versare **entro il 20 Maggio 2010**

Il G.S.Dil. C.P.O., per la disputa di partite in eccedenza a quelle previste dal 1° comma del presente articolo, verserà al Comune di Osnago un canone di € 150,00 per ogni partita.

L' impianto di riscaldamento della palazzina di Via Gorizia sarà funzionante nei seguenti orari nel periodo 15 ottobre 2009 - 15 aprile 2010:

- sabato e domenica : 9.00 / 18.00 (20 °C);
- da lunedì a venerdì: antigelo (6-7 °C)

Art. 6 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T.

Il G.S.Dil. C.P.O. dovrà stipulare un'adeguata polizza di assicurazione a copertura di danni per infortuni e R.C.T. trasmettendo al Comune di Osnago copia della stessa prima dell'inizio del campionato. In sostituzione della stessa sarà possibile presentare copia dell'iscrizione al campionato, se comprensiva della suddetta copertura assicurativa.

In assenza di tale adempimento non verrà consentito l'accesso agli impianti sportivi.

Art. 7 - PATTI E DEROGHE - CONTRIBUTO

Il Sig. Dario SGUOTTI quale rappresentante del G.S.Dil. C.P.O., si rende garante affinché vengano rispettate tutte le condizioni inserite nella presente convenzione.

Tutte le forme di pubblicità all'interno ed all'esterno degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;

Sono a totale carico del G.S.Dil. C.P.O. le spese per il ripristino di qualsiasi danno arrecato agli impianti sportivi oggetto della presente convenzione (palazzina, spogliatoi, servizi igienici), durante ed in conseguenza delle attività per le quali ne è stato concesso l'uso, anche se dovuti a caso fortuito, tumulto e/o atti vandalici.

Il G.S.Dil. C.P.O. per tutta la durata della presente convenzione si impegna con propri incaricati a:

- Segnare il campo in occasione delle proprie partite, di quelle dell'AUDACE S.S. e di ogni altro soggetto autorizzato dall'Amministrazione Comunale all'utilizzo del campo;
- Provvedere al mantenimento del manto erboso (rasatura ordinaria, ecc.) del campo di calcio con attrezzature e macchinari di proprietà del Comune di Osnago che lo stesso Comune mette a disposizione in comodato gratuito, impegnandosi ad averne cura e utilizzandole con perizia;
- Provvedere alla pulizia dell'ingresso della palazzina, delle tribune e del cortile del campo di calcio di Via Gorizia e dei relativi spogliatoi, dopo ogni utilizzo da parte di proprie squadre, salvo diversa comunicazione pervenuta dall'Amministrazione Comunale;
- Provvedere alla pulizia settimanale del parcheggio di Via Gorizia antistante l'ingresso alla tribune e del parcheggio lungo Via John Lennon adiacente alla recinzione del campo di calcio in concomitanza con le attività agonistiche

Il Comune di Osnago concorre alle spese per l'adempimento delle predette operazioni da parte del G.S.Dil. C.P.O. con un contributo forfettario di € 6.000,00/stagione a titolo di parziale rimborso spese. Il suddetto contributo viene erogato anche in relazione alle finalità sociali di promozione della pratica sportiva e di aggregazione giovanile svolte dal G.S.Dil. C.P.O., gruppo di volontariato e senza fini di lucro. Il contributo verrà erogato entro il 20 Maggio 2010.

Le opere di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti e cioè gli interventi di sostituzione, di riparazione e ripristino degli impianti ed edifici o di parte di essi sono eseguiti a cura e spese del Comune, su segnalazione del G.S.Dil. C.P.O., sempre che la necessità di tali interventi non sia derivata da mancata od imperfetta esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione di cui all'articolo precedente oppure da comportamenti imputabili al G.S.Dil. C.P.O. o ai suoi associati: in tali casi saranno da eseguirsi a cura e spese del G.S.Dil. C.P.O.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione, verranno applicate le norme del Regolamento Comunale per l'utilizzo del campo di calcio, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 5.4.1989.

Il G.S.Dil. C.P.O. si impegna a trasmettere nel più breve tempo possibile il calendario delle partite e sue successive modificazioni.

Tra il G.S.Dil. C.P.O. e l'Amministrazione Comunale potranno essere concordate alcune occasioni particolari di utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per manifestazioni non comprese nel calendario.

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico C.P.O. è a conoscenza ed accetta il fatto che, qualora fosse necessario, l'Amministrazione Comunale potrebbe dover intervenire per opere di manutenzione delle strutture che potrebbero comportare una limitazione o una sospensione dell'utilizzo delle stesse. L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare preventivamente tale necessità al Gruppo Sportivo Dilettantistico C.P.O.

Art. 8 - RESPONSABILITA' CIVILI E/O PENALI

Il G.S.Dil. C.P.O. solleva il Comune di Osnago da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a persone o cose che dovessero avvenire all'interno e all'esterno del campo sportivo durante tutto il periodo della durata della presente convenzione.

ART. 9 - DECADENZA

Il Comune di Osnago, previa contestazione dell' addebito e qualora le deduzioni - da inviarsi entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione - siano ritenute infondate o insufficienti, pronuncia la decadenza dalla possibilità di utilizzo delle anzidette strutture di Via Gorizia qualora dette strutture dovessero essere danneggiate o conservate in cattivo stato di manutenzione dal personale o dagli iscritti e associati del G.S.Dil. C.P.O.

Osnago, Li

Letto, approvato e sottoscritto

G.S.Dil. C.P.O.
Dario SGUOTTI

Comune di Osnago
Dott.ssa Barbara MASSIRONI
